



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CELERITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19 (NORME SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL DIRITTO DI ACCESSO.
DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
CALABRIA)**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **29**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica titolo l.r. 19/2001)

1. Al titolo della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) le parole: “Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” sono soppresse.

Art. 2
(Modifica art. 1)

1. L'articolo 1 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.”.

Art. 3
(Modifica art. 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa)

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli enti pubblici economici dipendenti dalla Regione.

2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi regionali di settore, ove compatibile con i principi della presente legge.

3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di

rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.”.

Art. 4

(Modifica art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Responsabile del procedimento)

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze.

2. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o per categorie di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.

3. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

4. Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2, il dirigente del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, è responsabile del procedimento.

5. Per i procedimenti in cui intervengono più settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo agli stessi assegnato.

6. La responsabilità del procedimento decorre, per ciascun settore, o altra articolazione amministrativa, dalla data di ricevimento della istanza.”.

Art. 5

(Modifiche art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 19/2001 è così modificato:

a) alla lettera d) del comma 1, le parole “di cui al successivo articolo 24” sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 2, le parole “all'Assessore ovvero” sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990”;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 6
(Modifica art. 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.

Art. 7
(Modifiche art. 8)

1. All'articolo 8 della l.r. 19/2001, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

- a) il settore o articolazione amministrativa competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.”.

Art. 8
(Modifiche art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 19/2001 è così modificato:

- a) al comma 1, le parole: “in corso” sono soppresse;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri.”.

Art. 9
(Modifica art. 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.”.

Art. 10
(Inserimento Capo III bis)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente: “Capo III bis Semplificazione amministrativa”.

Art. 11
(Modifica art. 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Conferenza di servizi- Valutazioni ambientali)

1. Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

2. Ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.”.

Art.12
(Modifica art. 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Riunione decisoria)

1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo.

3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.

4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2.

5. Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

Art. 13
(Modifica art. 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Intese e accordi con altre amministrazioni- Accordo di programma)

1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990.

2. Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aventi esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative.

3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Art. 14
(Modifica art. 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Accordi con gli interessati)

1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990.”.

Art. 15
(Modifica art. 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Segnalazione di inizio attività- Silenzio assenso)

1. Nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 bis della l. 241/1990, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Fatta salva sia l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa volte a prevedere specifiche forme di silenzio assenso per privati e imprese, sia l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della l. 241/1990, nonché dalla normativa di settore.”.

Art. 16
(Modifica art. 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
(False attestazioni)

1. Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.”.

Art. 17
(Modifiche art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 19/2001 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.”;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole “dell'Assessore o”, sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 18
(Modifica art. 20)

1. All'articolo 20 della l.r. 19/2001, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”.

Art. 19
(Modifiche art. 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 19/2001 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell’ente”;

b) il comma 3 è così modificato:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della l. 241/1990, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;”;

2) nella lettera f) la parola “servizio” è sostituita dalla seguente: “settore”;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.”.

Art. 20

(Modifica art. 22)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2001, la parola “servizio” è sostituita dalle seguenti: “settore o dell'articolazione amministrativa competente”.

Art. 21

(Modifiche art. 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 19/2001 è così modificato:

a) il comma 4 è abrogato.

Art. 22

(Modifica art. 29)

1. All'articolo 29 della l.r. 19/2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.”.

Art. 23

(Modifica art. 30)

1. All'articolo 30 della l.r. 19/2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono valutati negativamente in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale.”.

Art. 24

(Modifiche art.31)

1. L'articolo 31 della l.r. 19/2001 è così modificato:

a) al comma 1 la parola: “Qualunque” è sostituita dalle seguenti: “Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque”;

b) al comma 3, dopo la parola: “formati” sono inserite le seguenti: “o stabilmente detenuti”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

(Codice in materia di protezione di dati personali), in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.”.

Art. 25
(Modifiche art. 33)

1. L'articolo 33 della l.r. 19/2001, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: “ e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso – ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento”;

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate”.

Art. 26
(Inserimento art. 35 bis)

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:

“Art. 35 bis
(Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.”.

Art. 27
(Modifica art. 36)

1. L'articolo 36 della l.r. 19/2001, è sostituito dal seguente:

“Art.36
(Silenzio rifiuto)

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della l. 241/1990.”.

Art. 28
(Modifica art. 37)

1. L'articolo 37 della l.r. 19/2001, è sostituito dal seguente:

“Art. 37
(Responsabilità del procedimento di accesso)

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.”.

Art. 29

(Modifica art. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 19/2001, le parole: "prodotto i documenti" sono sostituite dalle seguenti: "formato i documenti o che li detiene stabilmente".

Art. 30
(Modifiche art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 19/2001 è così modificato:
 - a) al comma 1 le parole "prodotto i documenti" sono sostituite dalle seguenti: "formato i documenti o che li detiene stabilmente";
 - b) al comma 3, le parole: ", quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modificazioni" sono soppresse.

Articolo 31
(Modifica art. 42)

1. L'articolo 42 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 42
(Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente)

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, di regola in via telematica, l'istanza alla amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.
2. Qualora l'istanza non sia rivolta al settore, o ad altra competente articolazione amministrativa della Regione, la struttura che la riceve, la trasmette, in via telematica al settore, o altra articolazione amministrativa competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1."

Art. 32
(Modifica art. 43)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2001 il primo periodo è sostituito dal seguente:
 - "2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad accertarne la ricezione, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto."

Art. 33
(Modifica art. 44)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 19/2001, la lettera b) è soppressa.

Art. 34
(Modifica art. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 19/2001, le parole: "Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile del procedimento di accesso accerta".

Art. 35
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 19/2001 sono abrogati.

Art. 36

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alle norme della l.r. 19/2001 si intendono riferiti alle disposizioni di cui alla medesima, per come modificati dalla presente legge.

Art. 37

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 19/2001, per come modificato dalla presente legge, gli enti, istituti o aziende ivi previsti provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 38

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

OLIVERIO